

ACCORDO QUADRO

TRA

L'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", in prosieguo denominata "Università", con sede legale in Roma (00133), Via Cracovia, 50 codice fiscale n. 80213750583, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*, Prof. Nathan Levialdi Ghiron, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell'Università, a quanto segue autorizzato con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 17 novembre 2020 su parere favorevole del Senato Accademico espresso nella seduta del 24 novembre 2020

E

Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, in prosieguo denominato "Ente", con sede legale in Roma (00184), Via della Navicella 2/4, codice fiscale n. 97231970589 e partita IVA n. 08183101008, nella persona del Presidente, Prof. Andrea Rocchi, per la carica e agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell'Ente

PREMESSO CHE

- l'Ente, istituito dal decreto legislativo n. 454 del 29 ottobre 1999 e successivamente riordinato con l'articolo 1, comma 381, della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (legge di stabilità per l'anno 2015), è un Ente Nazionale di ricerca e sperimentazione con competenza scientifica generale nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale, ittico e forestale, della nutrizione umana e degli alimenti, essendo in particolare specializzato in importanti settori scientifici quali: climatologia e meteorologia, entomologia e patologia vegetale, genomica e breeding, pedologia, foreste e territorio e agronomia e avendo, inoltre, competenze scientifiche nelle principali filiere agricole: zootecnia, vitivinicola, olearia, frutticola, orticola, agrumicola, cerealicola, florovivaistica, colture industriale e legno;

- l'Ente svolge, altresì, anche attraverso propri programmi di assegnazione di borse di studio e di ricerca, attività di formazione nei corsi universitari di dottorato di ricerca, in attuazione dell'articolo 4, comma 4, della legge n. 210 del 3 luglio 1998, attività di alta formazione post-universitaria, di formazione permanente, continua e ricorrente;
- l'Ente opera in raccordo con le università, con il CNR e con altri enti pubblici di ricerca e con le stazioni sperimentali per l'industria, anche attraverso la stipula di accordi e convenzioni con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri;
- l'Università, sede primaria di ricerca e formazione, ha il compito di elaborare e trasmettere criticamente le proprie conoscenze, componendo in modo organico didattica e ricerca, per il progresso culturale, civile ed economico nazionale, anche promuovendo forme di collaborazione con altre istituzioni, altri enti e altri soggetti extra-universitari pubblici o privati;
- l'Università, nell'ambito dell'organizzazione delle proprie strutture e del proprio orientamento, promuove la realizzazione di progetti scientifici, culturali e formativi anche allo scopo, tra gli altri, di valorizzare il patrimonio scientifico e culturale del territorio per accrescere la competitività, anche sul piano internazionale e altresì di formare nuove figure professionali che siano parte attiva ed operativa nel sistema produttivo e culturale del Paese;
- l'Università collabora con Enti, Centri di ricerca, Istituzioni e imprese nazionali e internazionali, per la partecipazione a grandi programmi di ricerca fornendo competenze specifiche;
- l'articolo 23 della legge n. 240 del 30 Dicembre 2010 "Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, *nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*" fa esplicito riferimento ad attività formative e di insegnamento svolte nell'ambito di convenzioni con Enti pubblici, anche al fine di avvalersi

della collaborazione di esperti di alta qualificazione e di un reciproco scambio di competenza in ambito formativo;

- le Parti, tenuto conto delle rispettive finalità istituzionali, intendono instaurare una fattiva collaborazione, mediante l'utilizzo delle risorse intellettuali e tecnico-strumentali esistenti presso le proprie strutture, sia sul piano dei progetti didattici, ai diversi livelli della formazione, sia sul piano dei progetti di ricerca scientifica, al fine di costruire un proficuo terreno di confronto per sviluppare, approfondire le tematiche di comune interesse, formulare criteri, linee guida, azioni scientifiche- operative da diffondere nel contesto nazionale e internazionale; contribuire alla formazione di figure preparate all'espletamento delle attività professionali che attengono le diverse fasi delle attività e alla specializzazione di professionisti del settore e pertanto intendono stipulare un accordo per regolare tale rapporto;
- allo stato attuale, risulta impossibile procedere ad una puntuale individuazione di tutte le iniziative in cui potrà concretizzarsi la collaborazione e, pertanto, appare opportuno addivenire alla stipula di un accordo che abbia natura normativa, rinviando la specifica delle singole attività, con la determinazione dei tempi di realizzazione e la ripartizione dei rispettivi oneri finanziari, ad appositi atti esecutivi che verranno a costituire parte integrante e sostanziale del presente accordo, fermo restando che, in nessun caso, tali atti esecutivi potranno comportare oneri finanziari o aggravii di spesa a carico dell'Università

**TUTTO QUANTO CIO' PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

Articolo 1 - Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente intesa e si considerano integralmente riportate nel presente articolo.

Articolo 2 – Finalità dell'accordo

1. L'Università e l'Ente intendono sviluppare e disciplinare rapporti di collaborazione su temi di interesse comune finalizzati al reciproco scambio di competenze in ambito didattico e formativo, alla realizzazione congiunta di attività didattica e formativa, allo sviluppo di programmi di ricerca e alla

valorizzazione dei risultati della ricerca, nonché alla predisposizione di azioni sinergiche volte a favorire l'integrazione tra didattica, ricerca e sistema produttivo e a diffondere le conoscenze, in specifici ambiti quali quello della climatologia, della meteorologia, dell'entomologia e della patologia vegetale, della genomica e del breeding, della pedologia, delle foreste e del territorio, dell'agronomia, della nutrizione umana e degli alimenti.

Articolo 3 – Oggetto dell'Accordo quadro

1. L'Università e l'Ente intendono collaborare:

- a) in attività didattiche istituzionali curricolari, anche di alta formazione;
- b) in attività formative finalizzate alla specializzazione professionale, al perfezionamento e all'aggiornamento dei laureati;
- c) nelle altre tipologie di attività previste dai rispettivi ordinamenti e finalizzate all'inserimento degli studenti nel mondo del lavoro;
- d) in specifici progetti di ricerca su tematiche di interesse comune, da concordare ai sensi del presente Accordo;
- e) in progetti di formazione e tematiche di ricerca concordate tra le Parti.

2. A titolo esemplificativo tali collaborazioni potranno svolgersi nelle seguenti forme:

- a) insegnamenti curricolari finalizzati all'acquisizione di competenze professionalizzanti;
- b) seminari nell'ambito di Master e Dottorati di Ricerca;
- c) attività di formazione, perfezionamento, specializzazione e aggiornamento professionale borse di studio, stage e tirocini da svolgere presso l'Ente;
- d) promozione della cultura scientifica, tecnologica, tecnica;
- e) organizzazione di convegni, seminari, workshop, dibattiti sulle attività formative e scientifiche di comune interesse;
- f) partecipazione congiunta a programmi di istruzione e formazione regionali, nazionali, europei e internazionali;
- g) partecipazione congiunta a programmi di ricerca regionali, nazionali, europei e internazionali;

- h) collaborazioni tecnico-scientifiche su temi di comune interesse.

Articolo 4 – Atti esecutivi

1. Le singole iniziative e le modalità operative per la realizzazione delle attività di cui al precedente articolo 3 saranno definite e formalizzate con la stipula di specifici atti esecutivi tra le Parti, che richiameranno e rispetteranno il presente accordo.

2. Gli atti esecutivi dovranno necessariamente indicare:

- a) gli obiettivi da conseguire e le specifiche attività didattiche o di ricerca scientifica da espletare;
- b) i termini dell'impegno assunto da ciascuna delle Parti anche in relazione alla ripartizione di oneri, che per l'Università non potranno essere in nessun caso finanziari;
- c) le modalità di esecuzione e la durata delle attività;
- d) il personale coinvolto;
- e) l'individuazione dei locali e delle attrezzature destinati allo svolgimento delle iniziative nel rispetto dei regolamenti interni dell'Università e di quelli dell'Ente;
- f) il regime delle proprietà delle conoscenze acquisite;
- g) gli eventuali contributi finanziari (regionali, nazionali, internazionali e comunitari) provenienti da soggetti terzi;
- h) i responsabili scientifici di entrambe le Parti per gli obiettivi da conseguire.

3. Nel caso specifico di realizzazione di progetti di ricerca o altre attività scientifiche di comune interesse, gli atti esecutivi dovranno altresì contenere:

- a) l'esatta definizione delle strutture scientifiche di ciascuna Parte coinvolte;
- b) l'indicazione precipua dei servizi necessari al funzionamento delle strutture e delle modalità di interscambio tra i docenti universitari ed i ricercatori dell'Ente;
- c) i termini e le modalità per l'attivazione e lo svolgimento dei

programmi e progetti di ricerca comuni, da attuarsi nelle sedi dell'Ente e dell'Università, e per la gestione delle attrezzature scientifiche messe a disposizione dalle Parti.

4. Gli atti esecutivi scaturenti dall'applicazione dell'accordo dovranno essere preventivamente sottoposti agli Organi competenti delle Parti e verranno stipulati nel sistema di deleghe vigente presso ciascuna delle Parti.

Articolo 5 – Stage e tirocini formativi

1. Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 2 e delle attività di cui all'articolo 3 del presente Accordo, l'Università e l'Ente possono attivare stage e tirocini curriculari, di formazione e orientamento, regolati secondo la normativa vigente e disciplinati con la sottoscrizione di specifici progetti formativi.

2. In nessun caso, lo svolgimento di attività di tirocinio, di stage e la fruizione di eventuali borse di studio, danno luogo a rapporti di lavoro, né con l'Università, né con l'Ente.

Articolo 6 – Obblighi delle Parti

1. In esecuzione del presente accordo ciascuna Parte si impegna a svolgere le attività di propria competenza con la massima cura e diligenza ed a tenere informata l'altra Parte sulle attività effettuate.

Articolo 7 - Responsabili e Comitato scientifico

1. L'Università indica quale referente e responsabile del presente Accordo la **prof.ssa Maria Valeria Catani**.

2. L'Ente indica quale referente e responsabile del presente Accordo la **prof.ssa Stefania Ruggeri**.

3. Ai fini dell'attuazione del presente Accordo e per il coordinamento delle attività viene istituito un Comitato scientifico, avente le seguenti funzioni:

- favorire, stimolare e verificare l'attuazione dell'Accordo e il rispetto di quanto in esso previsto;

- individuare e programmare le attività e le iniziative oggetto dell'atto medesimo e concertarne le modalità di attuazione;
 - valutare e proporre ai due Enti eventuali modifiche del presente Accordo.
4. Oltre ai responsabili o delegati, fanno parte del Comitato Scientifico due rappresentanti dell'Università e due rappresentanti dell'Ente, designati dai rispettivi rappresentanti legali.
5. Nel corso della durata dell'Accordo Quadro, ciascuna Parte potrà modificare la propria rappresentanza in seno al Comitato Scientifico, con comunicazione scritta inviata all'altra Parte.

Articolo 8 - Clausola limitativa di responsabilità

1. Ciascuna Parte è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro che venissero instaurati dall'altra nell'ambito delle attività di cui al presente accordo.

2. Ciascuno dei contraenti garantisce:

- a) una copertura assicurativa per la Responsabilità Civile per i danni che potranno verificarsi nell'espletamento delle attività oggetto della convenzione presso terzi;
- b) una copertura assicurativa INAIL per infortuni sul lavoro e per malattie professionali a favore del proprio personale.

Articolo 9 - Regole di comportamento presso la sede dall'altra Parte

1. Ciascuna Parte si impegna ad accogliere, in qualità di ospite, il personale dell'altra operante nelle attività oggetto del presente Accordo.
2. I dipendenti di una delle Parti che, eventualmente, si dovessero recare presso la sede dell'altra per lo svolgimento delle attività, sono tenuti ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore presso la Parte ospitante, nonché alle regole che ne disciplinano l'accesso.

Articolo 10 - Tutela della riservatezza e utilizzazione dei risultati di progetti, studi e ricerche

1. Le Parti reciprocamente s'impegnano a garantire la massima riservatezza,

a non divulgare a terzi informazioni, dati, metodi di analisi, ricerche, di cui saranno a conoscenza nell'ambito dello svolgimento delle attività oggetto del presente atto e a utilizzare gli stessi per le finalità oggetto del presente Accordo.

2. Le Parti convengono che il regime e l'utilizzazione di particolari prodotti didattici o scientifici, frutto della collaborazione, potranno formare oggetto di specifica regolamentazione, da esplicitare all'atto della stipula dei relativi atti esecutivi, conformemente alle rispettive finalità istituzionali.

3. I risultati della ricerca e degli studi svolti in collaborazione secondo lo spirito della presente intesa avranno carattere riservato e potranno essere divulgati e utilizzati da ciascuna Parte, in tutto o parzialmente, pubblicando i risultati su riviste nazionali e internazionali, su libri, o in occasione di congressi, convegni, seminari, solo dopo aver verificato preventivamente la non brevettabilità degli stessi.

4. Resta fermo la necessità di concordare i termini e le modalità delle pubblicazioni e, comunque, entrambi le Parti sono tenute a citare l'intesa nell'ambito della quale è stato svolto il lavoro didattico o di ricerca.

5. È consentito a ciascuna delle Parti, di utilizzare, esclusivamente per uso interno, documenti, cognizioni e quant'altro scaturisca dalle attività oggetto dell'Accordo.

Articolo 11 – Immagine e Logo

1. Le Parti si danno atto dell'esigenza di tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di essa.

2. In particolare, il logo dell'Università e quello dell'Ente potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto della presente convenzione.

3. L'utilizzazione del logo dell'Università e dell'Ente, straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente alle finalità e all'oggetto di cui agli articoli 2 e 3 del presente atto, richiederà il consenso della Parte interessata.

Articolo 12 – Durata e Recesso

1. Il presente Accordo ha durata di 4 (quattro) anni a decorrere dalla data di

ultima sottoscrizione dello stesso.

2. Il presente accordo quadro potrà essere rinnovato con ulteriore atto previo accordo scritto fra le Parti, da comunicare almeno tre mesi prima della data di scadenza, previa positiva delibera dei rispettivi organi competenti anche alla luce del rapporto finale di attività presentato dal Comitato Scientifico di cui all'articolo 7 del presente atto.

3. È facoltà delle Parti di recedere unilateralmente mediante comunicazione scritta da inviarsi all'altra Parte con raccomandata a/r o tramite PEC con un preavviso non inferiore a trenta giorni, fermo restando quanto previsto al successivo comma.

4. È fatta salva la conclusione delle attività in essere al momento della scadenza dell'accordo e degli atti esecutivi e/o del recesso di una delle Parti.

Articolo 13 – Legge applicabile e Foro competente

1. Il presente accordo è disciplinato e regolato dalle Leggi dello Stato Italiano.

2. Le Parti si impegnano a comporre amichevolmente ogni eventuale controversia che dovesse sorgere relativamente all'interpretazione ed esecuzione dell'accordo, prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, per le controversie relative all'interpretazione e all'esecuzione dell'accordo è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Articolo 14 - Oneri finanziari e costi

1. Il presente Accordo non comporta flussi finanziari tra le Parti.

2. Ciascuna Parte supporta i costi relativi all'esecuzione delle attività di propria competenza.

Articolo 15- Trattamento dei dati

Il trattamento dei dati personali avviene in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, nel seguito denominato GDPR e al D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, novellato dal D. Lgs. 101/2018 recante le “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al

Regolamento (UE) n. 2016/679”.

Le Parti sono, ai sensi dell’art. 24 del GDPR, Titolari autonomi del trattamento dei dati personali contenuti nel presente Accordo, (i.e. dati identificativi e di contatto dei rappresentanti legali e del personale delle Parti) e in ogni modo comunicati o acquisiti nel corso della stipula dello stesso.

I dati saranno conservati per la durata dell’intero rapporto e comunque sino ai termini prescrizionali, eventualmente applicabili, previsti dalla legge. Gli interessati possono esercitare, alle condizioni previste dalla normativa in materia, i diritti di cui agli artt. 15 - 22 del GDPR. Gli stessi hanno inoltre il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi e con le modalità previste dall’art.77 o di proporre ricorso all’Autorità giudiziaria (art. 79 GDPR). I singoli accordi attuativi, di cui all’art. 4 del presente accordo, avranno ad oggetto anche la disciplina in materia di trattamento dei dati personali. In particolare, verranno stabiliti i rispettivi ruoli e responsabilità in relazione alla corretta gestione dei dati oggetto delle singole iniziative di collaborazione. Il Responsabile della protezione dei dati nominato dal CREA è contattabile scrivendo al responsabileprotezionedati@crea.gov.it.

Il Responsabile della protezione dei dati nominato dall’Università Tor Vergata è contattabile scrivendo a rpd@uniroma2.it.

Articolo 16 – Attività negoziale

1. Le Parti dichiarano espressamente che il presente Accordo quadro è stato oggetto di condivisione interamente e in ogni singola parte.

Articolo 17 - Registrazione e oneri fiscali

1. Il presente atto, redatto in unico originale e sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell’articolo 15, comma 2 bis della legge n. 241 del 1990 e dell’articolo 24 del decreto legislativo n. 82 del 2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale), è soggetto a registrazione in caso d’uso ai sensi degli articoli 5, 6 39 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986.
2. Le spese per l’eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente.
3. Il presente atto è soggetto ad imposta di bollo ai sensi del DPR 642/1972, a carico dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, assolta in modo

virtuale – Autorizzazione Bollo Virtuale N. 87893/99 del 02/08/1999,

Letto, approvato e sottoscritto.

Roma,

PER L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA 'TOR VERGATA'

IL RETTORE

(F.to Prof. Nathan Levialedi Ghiron)

PER IL CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E

L'ANALISI DELL'ECONOMIA AGRARIA

IL PRESIDENTE

(F.to Prof. Andrea Rocchi)